

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 455/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 645 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MAGGI, e della società ASD MONTAGNA SARAVEZZINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro MAGGI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Montagna Seravezzina, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6.12.2025 in occasione della gara Montagna Seravezzina – Calcio Galleno valevole per il Girone B del campionato di Terza Categoria, rivolto al sig. Zakaria Barri, calciatore tesserato per la società Calcio Galleno, espressioni offensive e di discriminazione razziale;

ASD MONTAGNA SARAVEZZINA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Maggi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro MAGGI,
 - Società ASD MONTAGNA SARAVEZZINA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Albano Tardelli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Alessandro MAGGI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD MONTAGNA SARAVEZZINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina